



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 agosto 2016 n.119

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 52, comma 1, lettera a) e d) della Legge 27 novembre 2015 n.174;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 10 agosto 2016;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICA ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 2015 N. 174 – COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Art. 1

1. All'articolo 2, comma 1 della Legge 27 novembre 2015 n. 174 è aggiunta la seguente lettera:
“e)-bis gli accordi bilaterali e/o multilaterali tra autorità competenti relativi agli accordi di
cui alle lettere precedenti.”.

Art. 2

1. La lettera cc), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n. 174/2015 è così modificata:
“cc) “Normativa AML/CFT” e “Procedure AML/KYC”: l'insieme delle disposizioni normative e delle
istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo comprese le procedure di adeguata
verifica sulla clientela in conformità agli obblighi di antiriciclaggio o a obblighi analoghi a cui è
soggetta l'Istituzione finanziaria;”.

Art. 3

1. All'articolo 24, comma 1, della Legge n. 174/2015 è aggiunta la seguente lettera:
“d)-bis dagli accordi bilaterali e/o multilaterali tra autorità competenti relativi agli accordi
di cui alle lettere precedenti.”.

Art. 4

1. Il comma 1, dell'articolo 25, della Legge n. 174/2015 è così modificato:

“1. Ai fini dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni si utilizzano, compatibilmente con i termini definiti dalla presente legge, le definizioni indicate negli standard e negli accordi di cui all'articolo 24 riportate nell'Allegato A della presente legge.”.

Art. 5

1. L'articolo 27, della Legge n. 174/2015 è così sostituito:

“Art. 27

(Conto soggetto a comunicazione)

1. Ai fini del presente Capo III con l'espressione “conto soggetto a comunicazione” si intende un conto finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) il conto ricade nella definizione di conto finanziario ai sensi del pertinente accordo;
- b) il conto è intestato:
 - 1) con riferimento al CRS, ad una o più persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (Passive NFE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da una o più persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - 2) con riferimento al FATCA, ad uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (Passive NFE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti;
- c) i soggetti di cui alla lettera b), punto 1), sono residenti in uno Stato o una giurisdizione ricadente nella definizione di “Giurisdizione Partecipante” ai sensi del CRS con la quale è attivo lo scambio di informazioni;
- d) il conto è mantenuto dall'Istituzione Finanziaria Segnalante:
 - 1) con riferimento al CRS, alla data del 31 dicembre 2015 oppure a decorrere da una data successiva a quest'ultima;
 - 2) con riferimento al FATCA, alla data del 30 giugno 2014 oppure a decorrere da una data successiva a quest'ultima;
- e) il conto presenta le ulteriori caratteristiche previste:
 - 1) con riferimento al Global Standard, alla sezione VIII, lettera D, del CRS;
 - 2) con riferimento al FATCA, definite nell'Accordo IGA SM;
- f) il conto non rientra nella definizione di conto escluso ai sensi del pertinente accordo.

2. In relazione ai conti esclusi non sussistono gli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 28.

3. L'Istituzione Finanziaria Segnalante identifica i conti soggetti a comunicazione applicando la procedura di adeguata verifica ai fini dello scambio automatico prevista dalla presente legge in applicazione degli accordi pertinenti.

4. L'Istituzione Finanziaria Segnalante deve applicare le norme sull'aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto previste dai pertinenti accordi allo scopo di determinare se lo stesso rientra nella definizione di conto soggetto a comunicazione. Le norme sull'aggregazione del saldo del conto e la valuta sono contenute:

- a) con riferimento al Global Standard, nella sezione VII, lettera C, dell'Allegato B della presente legge;
- b) con riferimento all'IGA SM, nella sezione VI dell'Allegato C della presente legge.

5. Nell'applicare le norme sull'aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto, ai fini di un accordo pertinente e della presente legge, un saldo che ha un valore negativo è trattato come se avesse un valore nullo.

6. L'elenco degli Stati e giurisdizioni con i quali è attivo lo scambio automatico di informazioni ai fini del Global Standard è pubblicato e aggiornato con delibera del Congresso di Stato.

7. Un conto finanziario cointestato a più soggetti assume la qualifica di conto soggetto a comunicazione anche se solo uno dei soggetti cointestatari ha le caratteristiche di cui al comma 1, lettere b) e c).

8. Un conto finanziario può essere soggetto a più obblighi di comunicazione in attuazione di accordi diversi qualora in base alle definizioni dei pertinenti accordi sia qualificabile sia come conto soggetto a comunicazione che come conto statunitense. Analogamente un conto cointestato a più soggetti, dei quali alcuni presentano le caratteristiche che lo rendono identificabile come conto statunitense ed altri presentano le caratteristiche per identificarlo come conto soggetto a comunicazione, è un conto soggetto agli obblighi di comunicazione sia ai sensi del FATCA che degli accordi relativi al Global Standard.”.

Art. 6

1. L'articolo 29, della Legge n. 174/2015 è così sostituito:

“Art. 29 (Obblighi di comunicazione)

1. Ogni Istituzione Finanziaria Segnalante deve, per il primo anno di comunicazione e per ogni anno solare successivo, predisporre una dichiarazione indicante le informazioni da comunicare ai sensi dell'accordo pertinente in relazione ad ogni conto finanziario soggetto a comunicazione, detenuto presso l'istituto durante l'anno solare in questione.

2. Il primo anno di comunicazione è:

- a) l'anno solare 2016, in relazione ad un conto identificato come un conto soggetto a comunicazione ai fini del Global Standard;
- b) l'anno solare 2014, in relazione ad un conto identificato come un conto soggetto a comunicazione ai fini dell'IGA SM e dell'Accordo FFI.

3. La comunicazione deve avvenire:

- a) con riferimento al Global Standard, al CLO entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento, nelle modalità previste all'articolo 30;
- b) con riferimento all'IGA SM, all'autorità competente statunitense nei tempi e nelle modalità previste dall'IGA SM e dall'Accordo FFI.

4. Le informazioni oggetto di comunicazione sono:

- a) con riferimento al Global Standard: le informazioni indicate nella Sezione I, lettera A dell'Allegato B della presente legge;
- b) con riferimento al FATCA: le informazioni indicate nell'Accordo FFI.

5. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), qualora le informazioni siano destinate a giurisdizioni che applicano lo scambio automatico con effetto su anni successivi al 2016, il primo anno di comunicazione è indicato nella delibera di cui all'articolo 27.

6. In relazione al Global Standard le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, qualora durante il periodo di riferimento non abbiano mantenuto alcun conto oggetto di comunicazione, sono comunque tenute a trasmettere una dichiarazione, nei medesimi termini di cui al comma 3, attestante tale circostanza.

7. In relazione al Global Standard, e limitatamente alle informazioni relative al 2016 da comunicare entro il 31 marzo 2017, le Istituzioni Finanziarie Segnalanti possono scegliere di non comunicare i proventi lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di strumenti finanziari. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di comunicazione, entro i termini ordinari, delle restanti informazioni. Dal 2018 tutte le informazioni di cui alla Sezione I, lettera A, dell'Allegato B della presente legge dovranno essere comunicate nei termini di cui al precedente comma 3, lettera a).

8. Con riferimento al FATCA, a prescindere dalla circostanza che un conto finanziario rientri nella definizione di conto soggetto a comunicazione, l'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo non sussiste in capo alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti qualora si avverino le condizioni previste dall'Allegato II all'Accordo IGA SM che qualificano queste ultime come:

- a) Istituzioni Finanziarie di portata piccola o limitata che si qualificano come FFI considerate adempienti;
- b) entità di investimento che si qualificano come FFI considerate adempienti.”.

Art. 7

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 43, della Legge n. 174/2015 è così modificata:

“c) trasmettere al CLO, entro il 31 dicembre 2016, un elenco nominativo di detti soggetti responsabili e incaricati.”.

Art. 8

1. All'articolo 45, della Legge n. 174/2015 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis È fatto divieto all'Istituzione Finanziaria di procedere all'apertura di conti finanziari da parte di soggetti non residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino nel caso in cui i titolari di tali conti si rifiutino di produrre l'attestazione prevista dall'articolo 28. Nel caso in cui l'Istituzione Finanziaria procedesse ugualmente all'apertura del conto si applicano, nei confronti della stessa, le sanzioni di cui al comma 1.”.

Art. 9

1. Dopo l'articolo 45 della Legge n. 174/2015 è introdotto il seguente articolo:

“Art. 45-bis
(Norme penali)

1. Chiunque, nei casi previsti dalla presente legge, rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, è punito ai sensi delle norme penali vigenti in materia di falsità in atti pubblici, scritture private, dichiarazioni, certificazioni, loro utilizzo e soppressione.

2. L'esibizione di un documento contenente dati che non sono più conformi alla verità equivale all'uso di documenti o atti falsi, salvo che sia stata effettuata la dichiarazione di variazione dei dati contenuti nel documento.

3. Le attestazioni della residenza fiscale rilasciate ai sensi dell'articolo 28 e le dichiarazioni rilasciate nell'interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato, sono sempre considerate a tutti gli effetti come rilasciate a pubblico ufficiale. Le dichiarazioni del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato sono rese e sottoscritte da almeno uno dei genitori che esercitano la potestà parentale, ovvero dal tutore oppure dallo stesso interessato inabilitato con l'assistenza del curatore.”.

Art. 10

1. Il comma 1, dell'articolo 46, della Legge n. 174/2015 è così modificato:

“1. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 10.000,00 alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti che trasmettono le informazioni di cui all'articolo 29 oltre i termini in esso previsti.”.

Art. 11

1. Gli Allegati A, B e C della Legge n. 174/2015 sono sostituiti dagli Allegati A, B e C del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 agosto 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini

